

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5949 del 14/11/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27, 28 E 31 - GALVANI PIANTE SOC. AGR. DI GALVANI DINO E ANDREA S. S. RINNOVO, CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITÀ, DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA A GALVANI GIUSEPPE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITÀ CASTELLAZZO, AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. REPPA2969 - SINADOC 21758/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6158 del 13/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27, 28 E 31 – GALVANI PIANTE SOC. AGR. DI GALVANI DINO E ANDREA S. S. RINNOVO, CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITÀ, DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA A GALVANI GIUSEPPE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITÀ CASTELLAZZO, AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. REPPA2969 - SINADOC 21758/2023

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le

d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae nn. 118 del 29/09/2022 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 3576 del 14/03/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. REPPA2969) alla ditta Galvani Giuseppe Impresa Individuale (C.F. GLVGPP36A08B893Z e P.I.V.A. 00972970354) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 3 pozzi situati in Comune di Reggio Emilia (RE) – Località Castellazzo, con scadenza fissata al 31/12/2005 successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- il titolare della suddetta ditta Galvani Giuseppe impresa individuale, con istanza assunta al protocollo della Regione Emilia Romagna con il n. 1912 in data 03/01/2008, ha chiesto il rinnovo, con approvazione di variante alla sopra descritta concessione (consistente nella riduzione del prelievo a 2 pozzi e nell'aumento della portata di 2,0 l/sec);
- il terreno ove è ubicato il terzo pozzo (censito al NCT di Reggio Emilia f 227 m 20) risulta ora di proprietà di Tarasconi Fabio (C.F. TRSFBA77T02H223I) e Tarasconi Marco (C.F. FTRSMRC70R09H223C);
- il legale rappresentante della ditta Galvani Pianta Società Agricola di Galvani Dino e Andrea S.S. – C.F. e P.I.V.A.02855670358, erede del sig. Galvani Giuseppe, deceduto, ha presentato a

questo Servizio richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 64669 in data 13/04/2023) di subentro alla domanda di rinnovo sopra citata per derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti pozzi, aventi ora le caratteristiche di seguito descritte:

- profondità di m 80 (pozzo 1) e m 60 (pozzo 2);
- ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Castellazzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 199 mappale n.150; coordinate UTM-RER: X: 638.021 Y: 948.528 (pozzo 1) e Foglio n. 225 mappale n.260; coordinate UTM-RER: X: 638.021 Y: 948.528 (pozzo 2);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a: pozzo 1: 1/s 1,0; pozzo 2: 1,0 l/s;
- volume d'acqua prelevato pari a: pozzo 1: 630 m³/annui; pozzo 2: 630 m³/annui;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e seguenti, R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 251 del 13/09/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo agricolo" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata LR 3/99;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza

non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio all'anno (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Reggio Emilia (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 144083 in data 23/08/2023);
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 192153 in data 13/11/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023;

- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 versate il 31/03/2006 dal precedente titolare Galvani Giuseppe, con successione a favore del subentrante - e € 198,35 il 26/10/2023);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, QUINDI, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo, con approvazione di variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica REPPA2969;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, alla ditta Galvani Piante Soc. Agr. di Galvani Dino e Andrea S.S. – C.F. e P.I.V.A.02855670358, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata a Galvani Giuseppe

Impresa Individuale con atto n. 3576 del 14/03/2006, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica REPPA2969, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi aventi profondità di m m 80 (pozzo 1) e m 60 (pozzo 2);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Castellazzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 199 mappale n.150; coordinate UTM-RER: X: 63 8.021 Y: 948.528 (pozzo 1) e Foglio n. 225 mappale n.260; coordinate UTM-RER: X: 638.021 Y: 948.528 (pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a: pozzo 1: l/s 1,0; pozzo 2: 1,0 l/s;
 - volume d'acqua prelevato pari a: pozzo 1: 630 m³/annui; pozzo 2: 630 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: cod. 0610ER-DQ2-PACS nome: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato (limite acquifero A2 mt 124 da p.c.);
- 2. di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art.7;
- 3. di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/11/2023;
- 4. di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023 è stato pagato;
- 5. di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata costituita;
- 6. di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 7. di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 8. di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9. di dare atto** che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- 10. di dare atto** che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 11. di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- 12. di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio**

Emilia

Dott. Richard Ferrari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Galvani Piante Soc. Agr. di Galvani Dino e Andrea s. s. – C.F. e P.I.V.A.02855670358 - codice pratica REPPA2967.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi con le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1 - profondità di m 80 con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,5 e portata 1,0 l/sec;
 - Pozzo 2 - profondità di m 60 con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 84, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,5 e portata 1,0 l/sec;
2. Comune di Reggio Emilia (RE), località Castellazzo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 199 mappale n.150; coordinate UTM-RER: X: 63 8.021 Y: 948.528 (pozzo 1) e Foglio n. 225 mappale n.260; coordinate UTM-RER: X: 638.021 Y: 948.528 (pozzo 2);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Reggio Emilia (RE), foglio n. 225 mappali n.ri 66, 67, 259, 165 e foglio n. 226 mappali n.ri 83, 85, 87, 89, 91, 135, 136 - della superficie complessiva di circa 05.50.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio complessiva pari a l/s 2,0 (pozzo 1: l/s 1,0; pozzo 2: 1,0 l/s) e per un volume totale di prelievo pari a m³/annui 1.260 (pozzo 1: 630 m³/annui; pozzo 2: 630 m³/annui).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0610ER-DQ2-PACS nome: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato (limite acquifero A2 mt 124 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 14,14**
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata per ognuno dei due pozzi concessionati e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

10. Prescrizioni impartite a seguito del risultato ("Repulsione") della valutazione, eseguita applicando il "Metodo ERA", dell'impatto della derivazione rispetto allo stato quantitativo del corpo idrico captato:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto

concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Galvani Dino (C.F. GLVDNI68M10H223B), in qualità di legale rappresentante della Società Semplice Galvani Piante Soc. Agr. Di Galvani Dino e Andrea (C.F e P. IVA. 02855670358), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 14/11/2023

**Firma, per accettazione, il legale
rappresentante della concessionaria**

Galvani Dino

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.